

COMUNE DI MONTEVARCHI

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 27.02.2015

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità generali di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, **rispettando i criteri introdotti dalla Legge Regionale 27/02/2015 n. 21**. Per quanto non espressamente in esso previsto si applica la normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e motoria, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
4. Il Comune di Montevarchi promuove attivamente i valori positivi dello sport e si impegna ad eliminare ogni forma di discriminazione anche nello sport.

Art 2

Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
 - Stadio "Pestello Verde"
 - Stadio di "Mercatale"
 - Stadio di "Levane"
 - Antistadio Montevarchi
 - Stadio "Brilli Peri"
 - Pista Stadio "Brilli Peri"
 - Palazzetto dello Sport
 - Crossdromo di "Miravalle"
 - Palestra Scuola Media "F. Petrarca"
 - Palestra Scuola Media "R. Magiotti"
 - Palestra Scuola Media "F. Mochi"
 - Palestra Scuola Elementare di Levane
 - Palestra ex Gil
 - Campo di calcio ex Gil
2. Per quanto concerne la Palestra annessa alla attuale succursale dell'Istituto Professionale "R. Magiotti" (ex Liceo Scientifico), è da considerarsi parte integrante dell'edificio e come tale è trasferita mediante convenzione reg. n. 140 del 20/01/1998, alla Provincia di Arezzo, per il trasferimento delle competenze in ordine agli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore previsto dalla Legge 11/01/1996 n. 23;
3. Considerata la complessità dell'impianto e la sua natura che implica non solo attività sportive, rimane esclusa dal presente regolamento la Piscina Comunale che verrà disciplinata con successivo

atto.

Art. 3
Modalità di gestione

1. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.
2. Il Comune di Montevarchi gestisce gli impianti sportivi di proprietà comunale, nel rispetto ~~delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento~~ dei seguenti criteri introdotti dalla L.R. 27/02/2015 n. 21:
 - utilizzo dell'Avviso Pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
 - differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
 - garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
 - durata dell'affidamento in gestione che promuova nel tempo l'avvicendamento dei soggetti affidatari;
 - affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
 - selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, dell'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente affidatario, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
 - garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
 - scelta dell'affidatario che favorisca il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
3. Il Comune di Montevarchi gestisce gli impianti sportivi di proprietà comunale mediante le seguenti tipologie:
 - Gestione diretta
 - Affidamento della gestione a terzi

TITOLO II

GESTIONE DIRETTA

Art. 4
Soggetti destinatari

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti direttamente dal comune di Montevarchi,

possono essere dati in uso, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dalla normativa regionale, in via preferenziale, a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni sportive studentesche e/o gruppi Sportivi scolastici, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

2. L'uso degli impianti da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, avviene solo nel caso in cui vi sia ancora spazio residuo dopo l'assegnazione ai soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, oppure in via occasionale previa autorizzazione dell'ufficio competente.
3. L'uso degli impianti sportivi da parte di Società Professionistiche sarà disciplinato secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
- 4.

Art. 5

Autorizzazione all'uso degli impianti

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere indirizzate all'Ufficio Sport del Comune di Montevarchi e presentate all'Ufficio Protocollo o URP del Comune rispettando le seguenti modalità:

1. Entro il 31 **Luglio** ~~Agosto~~ di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera stagione agonistica;
2. Almeno 30 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti;
3. Le istanze da presentare su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Sport, dovranno indicare l'impianto sportivo richiesto, il giorno e l'ora in cui s'intende utilizzarlo, il periodo di utilizzo e l'attività oggetto della richiesta.
4. L'uso degli impianti è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore sulla base di uno schema tipo che verrà successivamente approvato nel quale verranno definiti in dettaglio i termini e le condizioni d'uso.
5. Tale autorizzazione non può avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
6. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Montevarchi sono formulati dall'Ufficio Sport e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvederà a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
7. Per le discipline nelle quali è prevista una scadenza perentoria fissata dalla Federazione per accedere alla stagione agonistica, anteriore al 30/09, le autorizzazioni verranno rilasciate entro i termini previsti dalle Federazioni medesime, purché la richiesta sia antecedente di almeno **15** giorni.
8. Nessuna autorizzazione può essere rilasciata dal Comune di Montevarchi a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui o per periodi limitati.
9. L'autorizzazione per l'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.

Art. 6

Modalità e criteri per l'autorizzazione

1. Avviso della scadenza annuale e del modulo per la richiesta di utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere pubblicato nel sito internet del Comune e all'Albo pretorio del Comune.
2. Nel caso in cui più richiedenti intendano usufruire dello stesso impianto negli stessi giorni e nel medesimo orario, sia per gare ufficiali che per allenamenti, verranno seguiti i seguenti criteri di priorità:

a) Scuole Pubbliche;

Società legalmente costituite per l'attività sportiva senza fini di lucro con sede nel Comune di Montevarchi, con riferimento all'anzianità sportiva ed al radicamento sul territorio

b) Attività rivolte a disabili;

c) Attività rivolte a settori giovanili;

~~e) Società sportive con fini di lucro con riferimento all'anzianità sportiva ed al radicamento sul territorio;~~

A parità, saranno utilizzati i seguenti parametri attribuendo a ciascuno di essi un valore percentuale come di seguito indicato:

a) esperienza nel settore - massimo 20%;

b) merito sportivo - massimo 5%;

c) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto e numero degli iscritti residenti nel Comune - massimo 25% ;

d) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati - massimo 25%;

e) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani - massimo 15%.

f) partecipazione alle manifestazioni proposte dall'Amministrazione e rivolte alla cittadinanza massimo 10%

La Giunta Comunale, con successivo atto, determinerà i criteri per l'assegnazione dei valori percentuali di cui al punto sopra.

A seguito della determinazione dei criteri di cui sopra, l'ufficio procederà all'istruttoria delle domande.

In uno stesso impianto l'Amministrazione Comunale riserva un massimo di 30 ore settimanali per la stessa disciplina sportiva (escluse le gare).

Al richiedente che raggiunge il valore percentuale più alto potranno essere assegnate fino ad un massimo di 16 ore settimanali (escluse le gare) distribuite su un max di 4 giorni di cui ha la priorità di scelta di orario e giorni.

Per le richieste che hanno ottenuto un valore percentuale più basso, alle quali è stato assegnato un unico giorno, e per le quali risulta evidente l'interesse pubblico della comunità oltre all'interesse collettivo dell'Associazione Sportiva, la Giunta potrà autorizzare l'uso comune dell'impianto sportivo in un'altra giornata e definire l'uso contemporaneo degli spazi individuando:

- gli orari di compresenza per fasce di età;

- i giorni nei quali è consentito l'utilizzo comune;

- le modalità di suddivisione degli spazi adeguati alla tipologia della disciplina sportiva.

3. L'autorizzazione per una stagione o periodo inferiore non comporta alcun obbligo per l'Amministrazione a concederla per la stagione o periodi successivi.

~~4. A parità di condizioni verranno valutati i seguenti criteri preferenziali:~~

~~a) Consistenza numerica degli atleti residenti nel Comune di Montevarchi (per attività svolte nelle frazioni di Mercatale e Levane, solo consistenza numerica in quanto frazioni appartenenti a più comuni);~~

~~b) Numero di istruttori con diploma Isef o Laurea in Scienze Motorie o qualifica di secondo livello riconosciuta dal CONI o Federazione Sportiva affiliata;~~

4. Le istanze presentate da soggetti con sede al di fuori del Comune di Montevarchi verranno valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili ed in via provvisoria ed eccezionale. In questo caso le tariffe sono a costo pieno, non prevedono cioè alcun tipo di riduzione

eventualmente prevista dal tariffario vigente.

5. Criteri di esclusione:
 - a) Presentazione della richiesta oltre i termini stabiliti;
 - b) Soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso secondo le scadenze stabilite dal Comune;
 - c) Soggetti negligenti nell'uso degli impianti negli anni precedenti;
 - d) Soggetti che abbiano arrecato danni agli impianti negli anni precedenti senza aver provveduto al ripristino degli stessi.

Art. 7

Obbligo di trasparenza per gli impianti in gestione diretta

1. Tutte le Società Sportive di cui all'art. 4 del presente regolamento sono tenute a presentare all'Ufficio Sport del Comune, unitamente alla domanda:
 - Bilancio (se previsto dalla normativa);
 - Rendiconto economico-organizzativo-gestionale dettagliato dell'attività nel quale dovranno essere indicati anche il nome degli istruttori e la loro qualifica sportiva, il tipo di corso, il numero presunto dei partecipanti e la quota di iscrizione iniziale e/o mensile versata dagli utenti.
2. Per richieste di utilizzo di impianti sportivi per gare ufficiali, il Comune di Montevarchi, dopo aver valutato la documentazione di cui al comma 1, si riserva la facoltà di autorizzare l'uso degli impianti per tutta la stagione agonistica.
3. E' fatto divieto di far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.
4. L'Ufficio Sport provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra le autorizzazioni rilasciate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari.
5. In caso di rinuncia di spazi, l'assegnatario ne dà tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport, la mancata comunicazione comporta l'obbligo al pagamento.
6. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono dati in uso con le stesse procedure e modalità previste dal presente regolamento, sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimaste inevase.
7. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto l'uso di altri spazi per la pratica sportiva nel Comune di Montevarchi, sono valutate solo nel caso in cui, formulati i calendari di cui all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento, vi siano ancora spazi inutilizzati.

Art 8

Tariffe

1. Per l'uso degli impianti sportivi, gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale che potrà essere rivista annualmente sulla base di mutate esigenze e degli indici ISTAT. La Giunta Comunale potrà altresì stabilire con proprio atto eventuali esenzioni e riduzioni.
2. La Giunta Comunale definisce le tariffe anche per gli impianti affidati in gestione a terzi, i termini e le modalità di pagamento saranno determinati nel successivo articolo 17 comma 4.
3. Le tariffe saranno differenziate per tipo di impianto.
4. L'uso degli impianti sportivi da parte delle scuole dell'obbligo è autorizzato a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico ed agli orari di apertura della scuola.
5. Per l'utilizzo occasionale l'accesso agli impianti è consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d'uso.

6. Per l'uso periodico stagionale le modalità di pagamento dovranno essere concordate con l'Ufficio Sport del comune e meglio indicate nell'autorizzazione.

Art. 9

Palestre Scolastiche

1. In particolare per l'utilizzo delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore ed agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola, l'assegnazione è subordinata al parere favorevole del competente Consiglio d'Istituto (L. 517 del 04/08/1977 e successive modificazioni e integrazioni).
2. L'eventuale diniego del consenso del Consiglio d'Istituto competente, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati e per conoscenza all'ufficio sport del Comune.
3. L'attività sportiva scolastica è privilegiata, pertanto le autorizzazioni d'uso saranno successive alla definizione dell'orario scolastico.
4. I rapporti con gli Istituti superiori sono regolati da apposite convenzioni tra Comune e Provincia.

Art. 10

Responsabilità e obblighi

1. Il personale del Comune di Montevarchi, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - a) usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza, nello stato di perfetta efficienza;
 - b) a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso;
 - c) a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate, nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture salvo, in caso di necessità, diversa autorizzazione del Comune di Montevarchi;
 - d) a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
 - e) ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
 - f) a sollevare il Comune di Montevarchi, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
 - g) a contrarre idonea polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile in favore dei propri associati e contro eventuali incidenti o danni a cose e persone che dovessero derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - h) a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione delle manifestazioni programmate, per la copertura di danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi durante e in occasione delle stesse, considerando che spetta alle Società Sportive la Responsabilità verso il pubblico e verso i propri atleti, mentre è responsabilità del Comune quella dipendente dalla struttura;
 - i) ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature salvo diversa disposizione indicata nell'autorizzazione;
 - j) a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
 - k) a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove

- prescritti;
- l) a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti assegnati in uso senza il consenso scritto del Comune di Montevarchi;
 - m) a togliere le attrezzature eventualmente installate, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

Art. 11

Soggetti affidatari

1. Il Comune, ove non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, **secondo procedure ad evidenza pubblica**, così come previsto dalla ~~Legge Regionale 3 Gennaio 2005, n. 6~~ **Legge Regionale 27 Febbraio 2015, n. 21**.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 può avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione previste ~~dai successivi articoli del presente regolamento~~ **dalla Legge Regionale 27 Febbraio 2015, n. 21, comunque nel rispetto dei principi relativi alla medesima legge.**

Art. 12

Avviso pubblico

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura dell'avviso pubblico.
2. L'avviso deve essere pubblicato all'albo pretorio e nel sito internet del Comune per venti giorni consecutivi, **deve differenziare le procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti**, deve **inoltre** indicare obbligatoriamente:
 - l'impianto che si intende affidare in gestione;
 - i requisiti necessari per la stipula della convenzione.

Art. 13

Requisiti

I soggetti di cui all'articolo 11, sono tenuti a fornire in sede di presentazione delle istanze per l'affidamento le seguenti garanzie e informazioni:

- a) indici di capacità economico-finanziaria, quali: bilanci o estratti dei bilanci degli ultimi 3 anni;
- b) referenze di gestioni precedenti nello stesso settore;
- c) numero di iscritti, numero di allenatori impiegati e loro qualifiche professionali;
- d) progetti di attività che consentano la valutazione sia dei profili economici e tecnici della gestione, sia della organizzazione dell'attività interna;
- e) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- f) compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili

straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

Art 14

Valutazione istanze

- a) Le domande saranno valutate da una commissione tecnica (appositamente nominata dalla Giunta Comunale) che redigerà una graduatoria tenendo conto dei criteri contenuti nel presente regolamento.
- b) La graduatoria verrà resa pubblica mediante affissione presso gli uffici Sport e Relazioni con il Pubblico e sul sito internet del Comune di Montevarchi.
- c) L'eventuale mancato accoglimento delle istanze verrà comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.

Art. 15

Criteri di scelta

In caso di più richieste relative allo stesso impianto, verranno presi in considerazione i seguenti parametri di valutazione:

- a) esperienza di gestione di impianti destinati alla stessa attività sportiva specifica cui è preposto l'impianto: fino a punti 6;
- b) radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto: fino a punti 10;
- c) affidabilità economica e assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente affidatario: fino a punti 7 (da dimostrare presentando i Bilanci della Società degli ultimi 3 anni nonché referenze bancarie);
- d) investimenti realizzati nell'impianto: fino a punti 7;
- e) titolo sportivo: fino a punti 4;
- f) presenza di allenatori con diploma di laurea in Educazione Fisica o Laurea in Scienze Motorie: fino a punti 6;
- g) presenza di allenatori con qualifica di secondo livello riconosciuta dal CONI o Federazione Sportiva affiliata: fino a punti 3;
- h) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto: fino a punti 4;
- i) consistenza dell'impegno nel settore della promozione sportiva e in particolare di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani: fino a punti 10;
- j) investimenti futuri nell'ampliamento e/o miglioramento dell'impianto che si intendono realizzare durante la gestione soprattutto se interventi con finalità di innovazione e miglioramento della efficienza energetica: fino a punti 10;
- k) maggior numero di corsi gratuiti o a condizioni particolarmente vantaggiose per l'utenza cittadina a basso reddito, migliori tariffe praticate e prezzi d'accesso: fino a punti 6;
- l) carattere di interdisciplinarietà delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti: fino a punti 7.

Art. 16

Convenzione

1. Il Comune, una volta individuato il soggetto gestore dell'impianto sportivo, stipula la relativa convenzione contenente i criteri per la gestione dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Lo schema di convenzione si uniforma ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) durata dell'affidamento, da un minimo di 3 anni ad un massimo di 9 anni; che promuova l'avvicendamento dei soggetti affidatari;

- b) indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie praticabili nella struttura;
- c) oneri a carico del gestore che di norma sono le utenze, l'ordinaria manutenzione, la custodia e le pulizie;
- d) oneri a carico del Comune di Montevarchi; di norma: la straordinaria manutenzione delle strutture e degli impianti tecnologici;
- e) tariffe a cui conformarsi in caso di utilizzo temporaneo dell'impianto da parte di soggetti terzi autorizzati dal Comune di Montevarchi;
- f) modalità di controllo da parte dell'ente proprietario;
- g) modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune di Montevarchi, sia da parte della Società sportiva
- h) penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica tenendo conto delle peculiarità dell'impianto;
- i) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- j) riserva di accesso gratuito per il Comune di Montevarchi per un massimo di 25 giornate all'anno, previo rimborso per le spese vive: luce, acqua, sorveglianza e calore.
- k) eventuale riserva di spazi per lo svolgimento di corsi diretti a categorie svantaggiate o particolarmente fragili, organizzate direttamente dal Comune di Montevarchi;
- l) Nelle giornate di sabato e domenica e nei giorni festivi, la programmazione degli impianti concessi in gestione è disciplinata dalle singole convenzioni.

Art. 17

Canone di utilizzo e tariffe

1. L'Amministrazione Comunale stabilisce la quota che l'affidatario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto, tenendo conto del grado di onerosità della stessa, dello stato d'uso dell'impianto e delle spese, quantificate presuntivamente, a carico delle parti.
2. Il canone minimo è fissato in €. 100,00 annui.
3. Il canone dovrà essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.
4. La società affidataria, nel caso di autorizzazione all'uso a terzi rilasciata dall'Ufficio competente del Comune, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, delle Associazioni del volontariato e di promozione sociale. Tali proventi sono riscossi direttamente dall'affidatario.
5. Sono a carico dell'affidatario, tutti gli oneri gestionali in particolare quelli legati ai consumi energetici, (acqua, luce, gas).

Valutato che buona parte dell'attività di gestione si basa sulle attività di volontariato; nel riconoscere la grande importanza che questo impegno sociale riveste per il territorio riguardo alla promozione e diffusione delle discipline sportive, la Commissione di cui all'art. 14 comma 1, predispose idonea relazione - sulla base anche dei documenti di cui ai punti del successivo art. 18 comma 9 - per la Giunta Comunale che valuterà la concessione dell'eventuale contributo economico (a consuntivo) fino ad un massimo del 50% della copertura delle spese relative alle utenze (già assolate e documentate), che si intende concedere all'affidatario a sostegno della gestione (come previsto ~~dall'articolo 3, lettera g, della Legge della Regione Toscana n. 6 del 03-01-05~~ dall'art. 15 c. 1 lettera h della Legge Regionale 27/02/2015 n. 21), ma solo nel caso in cui l'affidatario si renda disponibile a:

- a) organizzare corsi gratuiti o a tariffa ridotta rivolti a particolari fasce di popolazione, quali bambini, anziani, disabili;

- b) garantire la partecipazione degli istruttori e allenatori oltre che dei componenti degli organi societari, a corsi, seminari, stage di formazione e aggiornamento, al fine di favorire i processi di crescita e sviluppo dell'infanzia nonché la prevenzione di forme di disagio e devianza del mondo giovanile;
- c) garantire la partecipazione obbligatoria alle attività di promozione dello sport organizzate dal Comune quali eventi, corsi di formazione, progetti etc.;
- d) presentare una rendicontata economia delle spese di gestione, con particolare riferimento alle spese di riscaldamento e energia elettrica, nell'ottica di un risparmio energetico a vantaggio di tutta la comunità;
- e) promuovere attività che favoriscano l'integrazione e la lotta alla discriminazione.

La convenzione potrà prevedere delle forme parziali di anticipazione del contributo sulla base delle spese storiche, solo l'ultima tranche del contributo verrà calcolato a consuntivo sulla base delle spese effettivamente sostenute.

- 6. Stante l'uso plurimo dell'impianto Polivalente di viale Matteotti, sia dal punto di vista sportivo, che dell'attività didattica svolta dagli Istituti Superiori secondari, si stabilisce il seguente rapporto di utilizzo tra le diverse attività:

50% utilizzo Società Sportive

50% attività didattica

Tale rapporto è da considerarsi forfettario e non strettamente legato all'utilizzo orario.

La convenzione dovrà tenere conto di questo rapporto ponendo a carico della Società affidataria solo il 50% della quota di utilizzo delle società sportive.

- 7. I fondi che deriveranno dall'eventuale risparmio di cui al comma 5, saranno destinati al sostegno dell'attività sportiva nelle forme e nei modi da stabilire con successivo atto.

Art. 18

Responsabilità

1. L'affidatario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi causati durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione.
2. L'affidatario si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
3. L'affidatario deve contrarre idonea polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione;
4. L'affidatario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi, al fine di restituirli, alla scadenza della gestione, nello stato di perfetta efficienza.
5. La commissione di cui all'art. 14 comma 1, allargata ad un funzionario dell'ufficio tecnico comunale, si riunirà prima della consegna dell'impianto sportivo per verificarne lo stato tecnico-funzionale.
6. La commissione di cui al punto precedente si riunirà nuovamente al termine di ogni stagione agonistica ed allo scadere della convenzione prima della riconsegna dell'impianto sportivo, per verificarne lo stato tecnico-funzionale.
7. L'affidatario dovrà rifondere al Comune tutti i danni provocati all'impianto ed alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Comunale tenuto conto del verbale della Commissione Tecnica di cui al precedente comma 5.
8. L'affidatario non potrà procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture avuti in gestione, senza il consenso scritto del Comune.
9. L'affidatario, dovrà presentare all'Ufficio Sport del Comune di Montevarchi entro il 31 marzo di

ogni anno:

- a) Relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente indicando in modo dettagliato il numero degli iscritti e le quote percepite;
 - b) Bilancio dell'anno precedente e ove non sia previsto il Bilancio, rendiconto economico analitico con allegati relativi giustificativi delle entrate e delle spese sostenute per la gestione dell'impianto, sottoscritta dal legale rappresentante della società affidataria;
10. L'affidatario, dovrà prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni ed iniziative che il Comune di Montevarchi intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

Art. 19

Sub-Affidamento

L'affidatario si impegna ad utilizzare gli impianti in modo diretto, pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma è consentito l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previa autorizzazione dell'Ufficio Sport, pena l'immediata decadenza della convenzione.

Art. 20

Manifestazioni pubbliche

In caso di manifestazioni pubbliche il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a:

1. compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso.
2. assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi in caso di manifestazioni a pagamento;
3. provvedere al servizio sanitario;
4. provvedere alla disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio, ove prescritti;
5. provvedere a propria cura e spese alla pulizia ed al ripristino dei locali;
6. per le manifestazioni, sia di carattere sportivo che extrasportivo, che prevedono l'installazione di particolari attrezzature assenti nell'impianto, l'affidatario deve presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione e in caso di accoglimento, deve provvedere alla fornitura, montaggio e smontaggio a propria cura e spese;
7. L'affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.

Art. 21

Manutenzione ordinaria

1. Si definisce manutenzione ordinaria quella dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non quella dipendente da vetustà o caso fortuito. Inoltre vengono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte dell'affidatario.
3. L'affidatario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture affidati, delle attrezzature interne ed esterne e degli spazi esterni ove vi siano, alla sorveglianza, la custodia e pulizia dei locali, compreso l'acquisto del materiale occorrente.
4. Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri accessori quali, a titolo esemplificativo, le spese telefoniche, quelle relative alla pulizia dei locali, alla fornitura di acqua ed energia elettrica, al

riscaldamento ed al condizionamento dell'aria ecc.

5. Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione della convenzione, deve essere comunicato il nominativo del responsabile tecnico addetto alla sicurezza, l'affidatario si assume inoltre ogni onere relativo all'applicazione ed al rispetto del D.L. 19/09/94 n. 626 e successive modificazioni.
6. L'affidatario è tenuto ad effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti dal Comune, mentre deve chiedere preventiva autorizzazione, almeno 10 giorni prima, all'Ufficio Patrimonio, per le manutenzioni ordinarie ritenute necessarie.
7. Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione ai soggetti di cui al comma precedente, l'affidatario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.
8. Il Comune di Montevarchi è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art 22

Manutenzione straordinaria

1. Si intende per manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e dei terreni di gioco ad aria aperta, nonché realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
2. Il Comune di Montevarchi provvede a sue spese, alle opere di manutenzione straordinaria.
3. L'affidatario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'Ufficio Patrimonio.
4. Il Comune di Montevarchi, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni. Ove necessitino riparazioni urgenti, l'affidatario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte dell'affidatario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.
5. Qualora l'affidatario svolga i lavori di cui al presente articolo senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che l'affidatario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere la remissione in pristino della situazione precedente i lavori.

Art. 23

Contributi su migliorie

1. I soggetti gestori possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell'impianto, all'ampliamento dell'attività sportiva o a fornire spazi di socializzazione per la cittadinanza.
2. La richiesta deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici relativi, da una esaustiva relazione che illustri l'intervento a firma del legale rappresentante della società affidataria.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accolga la richiesta, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, può rilasciare il nulla osta preventivo all'intervento con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa preventiva rendicontata.
4. L'affidamento dei lavori dovrà comunque avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 24

Sospensione

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea sia delle autorizzazioni all'uso, sia degli affidamenti in gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione agli affidatari e assegnatari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Montevarchi, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo.

Art. 25

Revoca

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare, o a seguito di violazioni di disposizioni contenute nelle autorizzazioni o negli atti di affidamento in gestione, oppure a seguito di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi, il Comune di Montevarchi ha la facoltà di revocare l'affidamento o l'autorizzazione all'utilizzo degli impianti, fermo restando l'obbligo per l'affidatario e l'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le autorizzazioni all'uso o gli affidamenti in gestione, anche nel caso in cui il soggetto risulti moroso nel pagamento del canone di cui all'art. 17 del presente regolamento o delle tariffe d'uso di cui all'art.8 del presente regolamento;
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, le autorizzazioni e/o gli affidamenti in gestione per motivi di pubblico interesse, senza che l'affidatario o l'assegnatario possano eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.
4. Nel caso la Società assegnataria o affidataria risulti morosa verso l'erario o verso i propri dipendenti è facoltà del Comune di revocare o non rilasciare la convenzione di affidamento o l'autorizzazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

Pubblicità

1. E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi purché conforme alla normativa vigente in materia ed al "Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni."
2. Sono a carico della Società che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione di canone per l'occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente regolamento.
3. Le entrate relative spettano alla società che ne richiede l'installazione.
4. L'apertura dei servizi bar, ristorazione ecc., non espressamente indicati nel presente regolamento, devono formare oggetto di apposito provvedimento da parte dell'organo comunale competente e regolamentate con apposita convenzione.

Art. 27

Norme transitorie e entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Per i contratti di affitto di impianti rientranti nell'elenco di cui al precedente art. 2, ancora in corso alla data di adozione del presente regolamento, valgono le condizioni stabilite nei suddetti contratti, salvo diversa disposizione prescritta dalla Giunta Comunale.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti precedenti, incompatibili con quanto in esso previsto.
- ~~4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.~~
5. La scadenza di cui all'art. 5 comma 1 avrà efficacia a partire dall'anno 2018, per quest'anno resta valida la scadenza del 31/08;
6. Eventuali disposizioni particolari non contemplate in modo analitico nel presente regolamento, che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'uso degli impianti, saranno adottate tra Amministrazione e gestore nel rispetto dei principi del presente regolamento e purchè non in contrasto con le leggi vigenti.
- ~~7. Entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Comunale predispose un atto ricognitivo relativo al carico urbanistico delle aree sportive di proprietà del Comune di Montevarechi al fine di adempiere a quanto descritto nell'art.18. L'atto è successivamente posto all'esame del Consiglio Comunale che lo approva in via definitiva. Per eventuali interventi di manutenzione straordinaria o le migliorie necessarie per i gestori di cui all'art. 10, si rimanda alla normativa prevista nel Regolamento Urbanistico vigente in materia di standard".~~